

Tribunale lavoro Foggia sentenza n. 1566 del 16 maggio 2024

Fatto

Un assistente tecnico in servizio presso un istituto scolastico rivendica il pagamento di compensi per attività aggiuntive (manutenzione attrezzature, sostituzioni colleghi, assistenza LIM) svolte durante un anno scolastico, richiamando il contratto integrativo di istituto e un piano di lavoro approvato, ma senza produrre il decreto nominativo di conferimento dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Massima

Nel pubblico impiego scolastico, il riconoscimento dei compensi per attività aggiuntive del personale ATA richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il decreto nominativo di conferimento dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico, in forma scritta ad substantiam. Il contratto integrativo di istituto, pur prevedendo il fondo per le prestazioni aggiuntive e i criteri di accesso, non costituisce di per sé titolo diretto per il pagamento, postulando per sua espressa previsione l'atto formale di incarico nominativo. Altri documenti, quali il piano di lavoro approvato dall'istituto, non sono equipollenti all'atto scritto di conferimento dell'incarico e non possono supplire alla mancanza del requisito formale. In ragione della natura pubblica dell'amministrazione scolastica, la forma scritta del contratto costituisce requisito ad substantiam, con la conseguenza che, in mancanza di un atto scritto nel quale sia manifestata la volontà dell'organo abilitato ad impegnare l'ente di costituire il rapporto, il contratto è nullo per difetto di forma costitutiva. Le deliberazioni autorizzatorie interne all'ente non sostituiscono l'atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente e dal lavoratore, avendo carattere meramente autorizzatorio ed efficacia interna.

Esito

Rigetto del ricorso per mancanza del decreto nominativo di conferimento dell'incarico, requisito formale necessario per il riconoscimento dei compensi per attività aggiuntive. Condanna del ricorrente alle spese di lite.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta in primo grado al n. 1338/2023 R.G. Lavoro e vertente

TRA

Parte\_1 , rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Parte\_2

RICORRENTE

E

Il CP\_1 e l' Controparte\_2 -

rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1 co. c.p.c., dalla dott.ssa Giuseppina Lotito

RESISTENTE

oggetto: pagamento somme

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15/02/2023, Parte\_1 ha adito l'intestato Tribunale deducendo di essere dipendente della parte resistente con mansione di assistente tecnico a t.i., in servizio presso l' Org\_1 di Apricena; di essere stato, in relazione ai servizi aggiuntivi e mansioni extra al lavoro ordinario, come da incarico specifico al personale non beneficiario in busta paga della 1° o 2° posizione economica ex art 7 CCNL 2005 e art. 2 sequenza contrattuale 25.07.2008 secondo l'inquadramento nel piano di lavoro approvato il 10.10.2018, incaricato specifico per la manutenzione ed il supporto attrezzature Aula Magna e nn.3 LIM 1° piano dell'Istituto scolastico IIS Org\_1 II di Apricena, nn.5 sostituzioni colleghi assenti, assistenza LIM, per il predetto Istituto per l'anno scolastico 2018/2019; di non avere ricevuto per detto incarico la complessiva somma di euro 1.417,50 di cui euro 1.200,00 per incarico specifico per la manutenzione ed il supporto attrezzature Aula Org\_2 e nn.3 LIM 1° piano dell' Organizzazione\_3 di Apricena, euro 72,50 per nn.5 sostituzioni colleghi assenti, ed euro 145 per assistenza LIM (come da previsione custodita nel Contratto Integrativo di Istituto).

1.1. Ha, quindi, concluso chiedendo: "accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento degli emolumenti maturati a titolo di FIS come in relazione ai servizi aggiuntivi e mansioni extra al lavoro ordinario, come da incarico specifico al personale non beneficiario in busta paga della 1° o 2° posizione economica ex art 7 CCNL 2005 e art. 2 sequenza contrattuale 25.07.2008 secondo l'inquadramento nel piano di lavoro approvato il 10.10.2018, incaricato specifico per la manutenzione ed il supporto attrezzature

Aula Magna e nn.3 LIM 1° piano dell'Istituto scolastico Org\_1 di Apricena, nn.5 sostituzioni colleghi assenti, assistenza LIM, per il predetto Istituto per l'anno scolastico 2018/2019, in forza di apposita disposizione incartata nel Contratto Integrativo di Istituto; - condannare, per l'effetto, l' Controparte\_3 [...], in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della odierna parte istante, della somma di euro 1.417,50, così come individuata nella premessa del presente ricorso, con il corredo di interessi legale e rivalutazione monetaria, a decorrere dal giugno 2019 sino all'effettivo soddisfo".

1.2. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso, eccependo, in

particolare, la mancanza di atto di nomina formale da parte del dirigente scolastico ed il mancato svolgimento delle mansioni descritte nella relazione finale prodotta, nonché la sottoposizione del ricorrente, nel corso del medesimo a.s., a provvedimenti disciplinari.

1.3. La causa, sulla documentazione prodotta, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.

2. Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.

2.1. Le somme azionate in ricorso investono lo svolgimento di attività aggiuntiva che sarebbe stata svolta dal ricorrente in qualità di assistente tecnico in servizio presso l' Organizzazione\_3 di Apricena come da relazione finale (v. documentazione prodotta al fascicolo di parte), sostituzione altri colleghi.

Il ricorrente, a tal fine, richiama il contratto integrativo di istituto per l'anno 2018-2019 prevedente il fondo di istituto per sostenere, tramite il pagamento delle prestazioni lavorative aggiuntive (tra cui si collocano gli incarichi specifici oggetto di causa) l'espletamento di attività didattica, amministrativa e tecnica connessa all'autonomia scolastica.

L'art. 25 del contratto integrativo prevede, per il personale docente ed ATA, una serie di criteri per l'accesso alle attività retribuite e richiede espressamente il decreto nominativo di affidamento delle attività affisso all'albo della scuola, previa acquisizione delle disponibilità.

Orbene, parte ricorrente alcunchè ha dedotto e prodotto sul punto neanche a seguito di specifica difesa da parte del CP\_4 .

Non è agli atti il decreto nominativo di nomina, non potendo dare rilievo a diversi documenti (piano lavoro del 10.10.2018 richiamato dal ricorrente) in quanto non equipollenti all'atto scritto di conferimento dell'incarico cui sono direttamente connesse le prestazioni retributive oggetto di causa.

Né, il titolo del pagamento può essere individuato – come sembra dalle conclusioni in ricorso – direttamente dal contratto integrativo, postulando per sua espressa previsione, invece, l'atto di incarico nominativo da parte del Dirigente Scolastico.

2.2. Invero, in ragione della natura squisitamente pubblica della parte resistente, deve ritenersi che elemento costitutivo della fattispecie sia costituito dalla forma scritta del contratto stesso ovvero la sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante dell'ente.

In proposito, è appena il caso di richiamare e ribadire la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'esigenza della forma scritta "ad substantiam" sussiste per tutti i contratti degli enti pubblici in genere, compreso il contratto di lavoro privatistico, nei casi in cui ne è consentita la stipulazione alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che per la validità di tale contratto è, in ogni caso, necessaria

l'esistenza di un atto scritto nel quale, anche implicitamente, sia manifestata la volontà - proveniente da organo abilitato ad impegnare l'ente pubblico - di costituire un determinato rapporto di lavoro e che, in mancanza di un tale pur minimo requisito formale, il contratto di lavoro è nullo per difetto di forma costitutiva (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 8471 del 2000; Cass. n. del 1983; Cass. n. del 1987).

È stato, altresì, affermato che: "Il contratto con il quale l'Amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto a pena di nullità, in forma scritta ed è da escludersi che la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono. In particolare, è irrilevante che una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, eventualmente anche richiamando ed approvando lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto da rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, atteso che siffatta deliberazione non costituisce proposta contrattuale ma atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio" (Cassazione civile sez. I, 23/11/2004, n.22107).

2.3. Le prove articolate di presentano inammissibili ed inconferenti ai fini del decidere per quanto innanzi motivato, evidenziandosi, altresì la genericità della richiesta di esibizione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della costituzione della parte resistente ai sensi dell'art. 417 bis cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte\_1 nei

Con

confronti del , con ricorso depositato il 15/02/2023, nella causa iscritta al n. 1338/2023 R.G.A.C. così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in € 823,20 oltre accessori di legge ove dovuti.

Foggia, all'esito dell'udienza del 16/05/2024

IL GL

Dott. Monica Sgarro